

NOVITÀ

Nuovo AML Package: verso un sistema europeo antiriciclaggio più uniforme e rigoroso



Prof. Andrea Nervi
nervi@studionervizulli.it

in



Dott. Emanuele Filippo Ciulla
ciulla@studionervizulli.it

in

La newsletter illustra il nuovo pacchetto normativo AML/CFT dell'Unione Europea, che introduce la VI direttiva antiriciclaggio, il regolamento "single rulebook" e la creazione dell'Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA). Le novità mirano a uniformare le regole nazionali, rafforzare il controllo sulle transazioni finanziarie, estendere gli obblighi antiriciclaggio a nuovi soggetti e potenziare la cooperazione tra autorità per combattere efficacemente riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Introduzione

L'Unione Europea ha intensificato la propria azione di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, riconoscendo che la frammentazione normativa tra gli Stati membri ha spesso rappresentato un ostacolo all'efficacia delle misure di prevenzione.

In questo contesto si colloca il nuovo "AML Package", un insieme di atti normativi, approvati dal Parlamento e dal Consiglio europeo, che rafforza le misure di contrasto al riciclaggio, adegua gli obblighi di *due diligence*, estende i poteri degli organi competenti e prevede sanzioni severe.

Cosa si intende per "AML Package"?

Il pacchetto **AML/CFT** (Anti-Money Laundering / Counter-Terrorism Financing) si articola in tre blocchi:

- la **VI direttiva antiriciclaggio** (direttiva UE 2024/1640), che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 e introduce misure per armonizzare ulteriormente le normative nazionali in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;

- il **regolamento "single rulebook"** (regolamento UE 2024/1624), che contiene norme direttamente applicabili, concernenti le informazioni da fornire in relazione ai trasferimenti di fondi e cripto-attività, con l'obiettivo di migliorare la tracciabilità e prevenire l'uso del sistema finanziario per scopi illeciti;
- il **regolamento (UE) 2024/1620**, che istituisce la nuova Autorità Europea Antiriciclaggio (**AMLA**), con sede a Francoforte, per coordinare le attività delle autorità nazionali competenti e garantire l'applicazione uniforme delle normative antiriciclaggio nell'UE.

L'obiettivo dichiarato dell'Unione Europea attraverso questo pacchetto di norme è quello di superare le divergenze interpretative e applicative tra ordinamenti nazionali, creando un *corpus* unitario di norme alfine di rendere, così, più incisiva e più trasparente la lotta al riciclaggio a livello transfrontaliero, con obblighi rafforzati per monitoraggio, segnalazioni e cooperazione tra autorità.

Vediamo nel dettaglio le principali novità introdotte.

La VI direttiva antiriciclaggio (AMLD 6) – direttiva (UE) 2024/1620.

L'obiettivo essenziale della VI direttiva antiriciclaggio è rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire che il sistema finanziario sia usato per il riciclaggio di proventi illeciti o il finanziamento del terrorismo, stabilendo meccanismi minimi che ciascun Paese deve predisporre e armonizzando alcuni aspetti critici a livello europeo.

Essa ridefinisce i meccanismi di valutazione dei rischi, potenzia la cooperazione tra autorità di vigilanza (nazionali e internazionali), promuove una maggiore trasparenza nella titolarità effettiva e dispone l'istituzione di archivi e registri nazionali utili per le analisi e i controlli. Inoltre, la direttiva aggiorna e armonizza le funzioni di supervisione antiriciclaggio, nonché i compiti e i poteri delle Unità di informazione finanziaria (FIU), con l'obiettivo di rendere più coerente ed efficace la cooperazione tra Stati membri.

Di seguito i punti salienti.

Trasparenza e registro dei titolari effettivi.

Uno dei pilastri della direttiva è la **creazione e gestione dei registri nazionali dei titolari effettivi**, cioè delle persone fisiche che esercitano il controllo ultimo su società, trust o altre entità giuridiche.

L'**articolo 10** disciplina la tenuta dei registri e conferisce alle autorità competenti il potere di ispezionare i locali dei soggetti giuridici registrati qualora vi siano dubbi sull'esattezza o completezza delle informazioni dichiarate. I dati dovranno essere disponibili in formato leggibile meccanicamente e trasmessi secondo specifiche tecniche.

Gli **articoli 11 e 12** individuano le categorie di soggetti autorizzati ad accedere ai registri: autorità nazionali e comunitarie, e persone o enti con un interesse legittimo.

A tale ultimo proposito, si segnala che è attualmente in esame alla Camera dei Deputati il testo dello schema di Decreto Legislativo recante modifiche e integrazioni al D. Lgs. 231/2007, per limitare l'accesso al registro dei titolari effettivi ai soli soggetti portatori di un interesse legittimo.



Tale modifica è necessaria al fine di allineare la normativa nazionale alla pronuncia della Corte di Giustizia UE del 22 novembre 2022, in causa C-37/2020, che ha sancito l'invalidità della disposizione che prevedeva un accesso generalizzato del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle persone giuridiche private.

Supervisione e vigilanza.

L'**articolo 37** stabilisce che ciascuno Stato membro debba garantire una vigilanza efficace su tutti i soggetti obbligati operanti nel proprio territorio. I supervisori devono disporre di tutte le informazioni necessarie per esercitare un controllo pieno e tempestivo e devono applicare un approccio basato sul rischio ("*risk-based approach*"), ossia tarare l'intensità dei controlli in base al livello di rischio concreto. Gli **articoli 46 e seguenti** introducono inoltre i "*collegi di supervisione*", organismi di coordinamento che riuniscono le autorità di vigilanza dei vari Stati membri, sia per il settore finanziario sia per quello non finanziario, allo scopo di favorire lo scambio di informazioni e la coerenza dei controlli a livello europeo.

Le Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

La direttiva rafforza il ruolo e i poteri delle UIF, le strutture nazionali incaricate di raccogliere e analizzare le segnalazioni di operazioni sospette. A tal proposito, l'**articolo 24** riconosce alle UIF il potere di sospendere o negare il consenso a determinate operazioni, qualora sia necessario effettuare analisi più approfondite e segnalare i casi sospetti alle autorità competenti. Tale ampliamento dei poteri delle UIF viene bilanciato attraverso l'introduzione della nuova figura del Responsabile per i diritti fondamentali, con il compito di vigilare che le attività dell'Unità si svolgano nel pieno rispetto dei diritti delle persone coinvolte.

Entrata in vigore e termini di recepimento.

La direttiva è entrata in vigore il 9 luglio 2024 e gli Stati membri avranno 36 mesi di tempo per adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi. Sono tuttavia previste talune eccezioni:

- modifiche attinenti al registro dei titolari effettivi e norme sulla trasparenza dei titolari effettivi, entro il 10 luglio;
- accesso unico ai registri immobiliari, entro il 10 luglio 2029.

Regolamento "*single rulebook*" - regolamento (UE) 2024/1624.

Il nuovo Regolamento europeo c.d. "*single rulebook*" introduce un quadro normativo più ampio e rigoroso, estendendo significativamente la platea dei soggetti destinatari degli obblighi e armonizzando le procedure di adeguata verifica, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei dati e di controllo interno.

Soggetti obbligati.

L'articolo 3 amplia l'elenco dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, includendo:

- **i prestatori di servizi di scambio tra valute virtuali e valute legali;**
- **i fornitori di portafogli digitali;**
- **i gestori di piattaforme di crowdfunding;**
- **i commercianti di beni di lusso e di beni culturali** per operazioni superiori a 10.000 euro;
- **gli intermediari del settore immobiliare** quando intervengono in transazioni immobiliari o in contratti di locazione con canone mensile pari o superiore a 10.000 euro;
- **notai, avvocati e altri liberi professionisti,** quando intervengono in operazioni di natura finanziaria o immobiliare;
- **revisori legali, contabili esterni e consulenti tributari;**
- **fornitori di gioco d'azzardo.**

Infine, il settore calcistico è espressamente qualificato come ad alto rischio: vi rientrano, pertanto, le società calcistiche professionistiche e gli agenti sportivi.

È doveroso sottolineare l'inclusione tra i soggetti obbligati alla normativa AML, per la prima volta in modo organico, dei **prestatori di servizi relativi a crypto-attività (CASP).**

Le **piattaforme di scambio, i fornitori di wallet e gli intermediari che gestiscono transazioni in valute virtuali** dovranno applicare procedure di adeguata verifica della clientela, registrare le operazioni e segnalare tempestivamente le operazioni sospette alle FIU competenti.

L'intento del legislatore europeo è evidente: **porre fine all'anonimato** che spesso caratterizza le transazioni in crypto-attività, rendendole soggette agli stessi standard di trasparenza e tracciabilità previsti per il sistema finanziario tradizionale.

Misure di adeguata verifica rafforzata.

L'art. 34 del Regolamento prevede che i soggetti obbligati adottino **misure rafforzate di verifica** quando gestiscono beni del valore di almeno 5 milioni di euro per conto di clienti con un patrimonio complessivo pari o superiore a 50 milioni di euro.

Tali misure comprendono:

- l'implementazione di procedure dedicate per la mitigazione dei rischi legati a prodotti o servizi personalizzati;
- l'acquisizione di informazioni aggiuntive sull'origine dei fondi;
- la prevenzione di potenziali conflitti di interesse tra il cliente e il personale del soggetto obbligato coinvolto in funzioni di conformità.

Titolarità effettiva.

Gli **articoli 51 e seguenti** ridefiniscono i criteri per **l'individuazione del titolare effettivo.**

È titolare effettivo la persona fisica che:

- detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione nella società;
- esercita un controllo diretto o indiretto su di essa, anche in assenza di partecipazioni formali.

L'art. 52 introduce il **criterio della "proprietà"**, identificando come titolare effettivo chi possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25% del capitale, dei diritti di voto o di altra forma partecipativa, ivi compresi i diritti a utili o risorse patrimoniali.

L'art. 53, invece, disciplina il **criterio del "controllo"**, che consente l'identificazione del titolare effettivo nella persona fisica che esercita influenza dominante mediante partecipazioni o altri strumenti giuridici equivalenti.

Segnalazioni SOS

Il principio della "*soglia zero*", tale per cui ogni operazione sospetta, anche se solo tentata, deve essere segnalata alla UIF competente, trova riconoscimento a livello europeo.

Paesi terzi ad alto rischio.

I soggetti obbligati, ai sensi **dell'art. 29**, devono applicare misure rafforzate di adeguata verifica, in occasione di operazioni che coinvolgono **controparti aventi sede in paesi terzi ad alto rischio**.

Limiti ai pagamenti in contante.

L'art. 80 fissa un **teito uniforme di euro 10.000,00** per i pagamenti in contanti, lasciando agli Stati membri la facoltà di stabilire soglie inferiori.

Entrata in vigore.

Il Regolamento (UE) 2024/1624 si applica a decorrere dal **10 luglio 2027**, salvo quanto riguarda gli agenti calcistici e le società calcistiche professionistiche, ai quali si applicherà a decorrere dal **10 luglio 2029**.

Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA) – Regolamento (UE) 2024/1620.

Elemento di maggiore innovazione del pacchetto è la creazione della **European Anti-Money Laundering Authority (AMLA)**, la prima autorità europea con poteri di vigilanza diretta in materia di antiriciclaggio.

L'AMLA opererà in stretta collaborazione con le UIF nazionali, coordinando l'attività di controllo e fungendo da centro di raccordo per la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni.

Potrà inoltre vigilare direttamente sui gruppi finanziari considerati "ad alto rischio", emanando linee guida e, nei casi più gravi, comminare sanzioni amministrative fino al 10% del fatturato annuo globale del gruppo.

Per gli intermediari e i professionisti del settore finanziario, vi sarà un duplice livello di vigilanza: nazionale ed europeo, con conseguente incremento degli obblighi di reporting e di trasparenza.

Implicazioni operative per i soggetti obbligati

Per i soggetti obbligati, il nuovo pacchetto impone una serie di interventi urgenti:

- revisione delle procedure di on-boarding e dei sistemi di Know Your Customer (KYC);
- aggiornamento dei modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 per integrare i nuovi rischi AML;

- implementazione di strumenti tecnologici avanzati per il monitoraggio delle operazioni e l'individuazione di comportamenti anomali;
- rafforzamento della formazione del personale e della cultura della compliance all'interno dell'organizzazione.

Considerazioni Conclusive

Il nuovo quadro normativo delineato dall'AML Package segna un passaggio decisivo verso la piena integrazione del sistema europeo di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L'introduzione di regole uniformi, l'estensione della platea dei soggetti obbligati e la creazione di un'autorità di vigilanza centralizzata (AMLA) comportano un innalzamento significativo degli standard di compliance.

Gli operatori saranno chiamati a rivedere processi interni, flussi informativi e modelli organizzativi, in un'ottica di maggiore trasparenza e *accountability*.

La nuova disciplina impone quindi un approccio proattivo e strutturato alla gestione del rischio AML/CFT, nel quale la conformità non costituisce più un mero adempimento formale, ma un presidio essenziale di integrità e solidità operativa del sistema finanziario europeo.

Lo Studio Legale Nervi Zulli è disponibile a fornire consulenza ed assistenza agli operatori del settore, in linea con la più recente disciplina europea e nazionale.